

alors constitution de domicile, à moins cependant que le placement du pupille ne soit dépourvu de raisons objectives ou contraire à ses intérêts, que, par exemple, l'autorité tutélaire n'y ait procédé pour se débarrasser d'une tâche ingrate (RO 56 I 179 ; arrêt Vormundschaftsbehörde Basel du 22 mars 1950 et l'arrêt Waisenamt Winterthur déjà cité). Il est toutefois nécessaire, en cas de placement justifié, que le séjour ait déjà duré quelque temps. C'est au moment du dépôt de la demande devant le Tribunal fédéral qu'il faut se reporter pour décider si cette condition est remplie.

3. — Hubert Bannwart se trouve chez les parents de sa mère avec l'assentiment de l'autorité tutélaire de Bienne. La défenderesse ne conteste pas qu'il est en bonnes mains. Ses grands-parents désirent le garder et l'envoyer plus tard à l'école. Le grand-père est disposé à exercer les fonctions de tuteur. Rien ne permet de supposer que l'enfant a été conduit à Gorgier pour des raisons étrangères à son intérêt. L'Autorité tutélaire du district de Boudry n'allègue rien de tel. Quant à l'impossibilité pour un enfant de deux ans de manifester l'intention d'acquérir un nouveau domicile, on a vu qu'elle ne joue pas de rôle. Peu importe, de même, qu'on ne puisse encore affirmer en toute certitude que l'enfant fréquentera l'école à Gorgier. Bien que, lors du dépôt de la demande, son séjour dans cette localité n'atteignît pas encore une année, l'ensemble des circonstances atteste qu'il est destiné à durer longtemps. C'est cela qui est déterminant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

admet la demande et invite l'Autorité tutélaire du district de Boudry à reprendre la tutelle de Hubert Bannwart.

V. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT

EXTRADITION AUX ÉTATS ÉTRANGERS

33. Sentenza 16 luglio 1952 nella causa Beraha e Bernardi.

Estradizione (art. 2, cifra 8, del trattato 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia ; art. 2 della convenzione internazionale 20 aprile 1929 per la lotta contro la falsificazione delle monete). La sterlina inglese d'oro non ha più corso legale ; giuridicamente non è più una moneta, ma una merce. Chi la contraffà non commette pertanto il reato di contraffazione d'una moneta. Lo stesso vale per il napoleone francese d'oro e il peso messicano d'oro.

Auslieferung (Art. 2, Ziff. 8 des Auslieferungsvertrages mit Italien, vom 22. Juli 1868 ; Art. 2 des internationalen Abkommens vom 20. April 1929 zur Bekämpfung der Falschmünzerei). Der englische Gold-Sterling hat nicht mehr gesetzlichen Kurs ; rechtlich ist er nicht mehr Geld, sondern eine Ware. Wer ihn nachmacht, begeht daher nicht das Vergehen der Falschmünzerei im Sinne der Vorschriften über die Auslieferung an das Ausland. Das Nämliche gilt für den französischen Gold-Napoleon und den mexikanischen Gold-Peso.

Extradition (art. 2 chiffre 8 de la Convention conclue entre la Suisse et l'Italie le 22 juillet 1868, ROLF vol. IX p. 639 ; art. 2 de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage du 20 avril 1929, ROLF 1949 p. 1174). La pièce d'or d'une livre sterling anglaise n'a plus cours légal et n'est donc plus, du point de vue juridique, une monnaie ; c'est une marchandise. Celui qui la contrefait ne commet par conséquent pas le délit de contrefaçon d'une monnaie. Il en est de même du napoléon français et du peso-or mexicain.

Ritenuto in fatto :

Il 1 dicembre 1951, José Beraha (Zdravko), suddito spagnolo, fu arrestato a Chiasso e, il 2 dicembre, Giuseppe Bernardi, suddito italiano, fu arrestato a Losanna.

Con nota 17 dicembre 1951 la Legazione d'Italia a Berna chiese l'estradizione di Beraha per truffa in virtù d'un ordine di cattura 27 ottobre 1951 della Procura della Repubblica a Milano.

Con nota 26 dicembre 1951 la Legazione d'Italia a Berna chiese l'estradizione tanto di Beraha quanto di Bernardi per falsificazione di monete d'oro (sterline inglesi, pesos messicani, napoleoni francesi) in virtù d'un ordine di cattura 5 dicembre 1951 pure della Procura della Repubblica a Milano.

In data 22 marzo 1952 la Legazione d'Italia a Berna comunicò che l'ordine di cattura 27 ottobre 1951 contro Beraha era stato revocato e che la domanda di estradizione era mantenuta nei confronti di Beraha e di Bernardi soltanto per l'imputazione di falsificazione di monete d'oro.

Beraha e Bernardi dichiararono di opporsi all'estradizione e a più riprese, pel tramite dei loro patrocinatori, esposero le loro ragioni che si riassumono in sostanza come segue: Contrariamente all'ordine di cattura 5 dicembre 1951 emesso dalla Procura della Repubblica a Milano, non si tratta della falsificazione di monete, poichè la sterlina inglese d'oro, il peso messicano d'oro e il napoleone francese d'oro non hanno corso legale e non possono quindi essere considerati come monete a' sensi dell'art. 453 CPIt, secondo cui « chiunque contraffà monete nazionali o straniere aventi corso legale in Italia o fuori è punito con reclusione da 3 a 12 anni ». Non si è in presenza di monete, ma d'una merce, come ha del resto espressamente riconosciuto la Corte di assise di Roma con sentenza 25 gennaio 1951 contro Arturo Rambelli e consorti.

In data 28 giugno/3 luglio 1952 il Ministero pubblico della Confederazione ha trasmesso l'inserto al Tribunale federale giusta gli art. 10, cp. 2, e 23 della legge federale sull'estradizione.

Il Ministero pubblico della Confederazione ha concluso per l'accoglimento della domanda di estradizione limitatamente al reato di falsificazione di sterline inglesi d'oro, le quali, contrariamente ai napoleoni francesi d'oro e ai pesos messicani d'oro, hanno conservato il corso legale, come risulta da una lettera 4 giugno 1952 che la Banca d'Inghilterra ha inviata alla Banca nazionale svizzera.

Tanto Beraha quanto Bernardi hanno presentato le loro osservazioni circa il preavviso del Ministero pubblico della Confederazione e segnatamente circa la lettera 4 giugno 1952 della Banca d'Inghilterra e hanno concluso nel senso di negare la chiesta estradizione. Delle loro allegazioni, suffragate anche da sei documenti prodotti, si dirà, per quanto occorra, in appresso.

Considerando in diritto :

1. — Secondo l'ordine di cattura 5 dicembre 1951 della Procura della Repubblica a Milano, gli atti per cui Beraha e Bernardi si oppongono all'estradizione consistono nell'aver partecipato alla fabbricazione di sterline inglesi d'oro, di pesos messicani d'oro e di napoleoni francesi d'oro.

L'ordine di cattura non precisa se il titolo d'oro fino delle monete fabbricate da Beraha e Bernardi era insufficiente o no; gli estradandi sostengono che esso corrispondeva a quello delle monete autentiche e che il guadagno conseguito risultò dalla differenza tra l'oro in verghe e l'oro in moneta.

Le autorità italiane chiedono l'estradizione espressamente per il reato di falsificazione di monete d'oro, ed è quindi soltanto da questo profilo che la loro domanda dev'essere esaminata.

L'art 2 cifra 8 del trattato concluso il 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia prevede l'estradizione per i seguenti delitti: contraffazione o falsificazione di monete, introduzione o emissione fraudolosa di false monete (cfr. art. 3 cifra 23 della legge federale 22 gennaio 1892 sull'estradizione agli Stati stranieri).

D'altra parte, vige la Convenzione internazionale 20 aprile 1929 per la lotta contro la falsificazione delle monete, alla quale hanno aderito tanto l'Italia quanto la Svizzera. L'art. 10 cp. 1 di questa convenzione recita: « I fatti previsti dall'art. 3 sono compresi di diritto come casi d'estradizione in ogni trattato d'estradizione concluso o

da concludere tra le differenti Alte Parti contraenti », e l'art. 3 dispone :

« Sarà punito conformemente alle prescrizioni generali del diritto penale :

1. chi falsifica od altera moneta in modo fraudolento, quali che siano i mezzi impiegati ;
2. chi fraudolentemente mette in circolazione moneta falsa od alterata ;
3. chi introduce nel paese, riceve o si procura moneta falsa od alterata che riconosce come tale, nell'intento di metterla in circolazione ;
4. chi tenta di commettere queste infrazioni o vi partecipa intenzionalmente ; ... »

Infine l'art. 2 è del seguente tenore :

« Per 'moneta' nel senso della presente Convenzione s'intende tanto la carta moneta, comprese le banconote, quanto la moneta metallica che abbiano corso in virtù d'una legge. » (« ...ayant cours en vertu d'une loi »).

2. — Il punto di sapere se si sia di fronte ad una contraffazione di moneta dev'essere giudicato dal tribunale chiamato a statuire sull'estradiçione (cfr. RU 25 I 273, consid. 1) : si tratta di applicare le regole sull'estradiçione. Se questa è accordata, lo stesso punto dovrà essere verosimilmente deciso, in modo indipendente, dal tribunale estero chiamato ad applicare la legge penale.

3. — Per moneta, giusta le norme che disciplinano l'estradiçione, si deve intendere la moneta avente corso legale, ossia « la moneta coniata o fatta coniare per proprio conto da uno Stato che l'ha adottata come mezzo di pagamento imponendone l'obbligatoria accettazione per il valore legalmente attribuitole » (SALTELLI e ROMANO DI FALCO, nel Nuovo Codice penale commentato, vol. 3, pag. 574).

La suddetta convenzione internazionale 20 aprile 1929 e l'art. 453 del Codice penale italiano (cfr. art. 132 del Codice penale francese) menzionano espressamente il requisito del corso legale. Una siffatta menzione non figura negli art. 240 e seg. CPS. Ma è evidente che il corso legale è implicito nella nozione di moneta, di cui costituisce un elemento essenziale (cfr. THORMANN e OVERBECK, ad

art. 240, cifra 5 ; STAMPFLI, Revue de droit pénal 1951, pag. 26).

Così stando le cose, l'estradiçione, nella misura che si riferisce alle operazioni effettuate da Beraha e Bernardi in napoleoni francesi d'oro e in pesos messicani d'oro, dev'essere senza dubbio respinta.

Per ciò che concerne la Francia, l'art. 9 della legge 25 giugno 1928 dispone chiaramente che le monete d'oro coniate anteriormente cessano di avere corso legale tra privati e di essere accettate dalle casse pubbliche. Di conseguenza, la contraffazione di napoleoni francesi d'oro non è punibile quale contraffazione di moneta propriamente detta, com'è ammesso dalla giurisprudenza e dalla dottrina francesi (sentenza 15 novembre 1951 del Tribunale correzionale di Evreux e nota relativa pubblicate nel Recueil Dalloz del 1951 a pag. 734/735).

Dato che la legge francese citata precisa che le monete d'oro coniate in Francia cessano non soltanto di aver corso legale, ma anche di essere accettate dalle casse pubbliche, la loro contraffazione non è punibile, anche se si segue la giurisprudenza della Corte di cassazione del Tribunale federale (RU 76 IV 162 e seg.), la quale ha ammesso che le banconote straniere, ritirate dall'istituto d'emissione entro un determinato termine, ma da esso accettate (ossia cambiate con nuovi biglietti) ancora posteriormente, sono monete a' sensi dell'art. 242 CPS.

La stessa soluzione vale per i pesos messicani. La legge monetaria messicana del 22 luglio 1931 ha abrogato il corso legale delle monete d'oro nazionali. Nessuna disposizione prevede che queste monete possono essere accettate dalle casse pubbliche pel loro valore legale. Del resto, essa sarebbe inefficace, poichè le monete d'oro hanno un valore reale ben superiore a quello legale.

4. — La contraffazione delle sterline inglesi d'oro solleva un problema più delicato. Infatti, non esiste in Inghilterra, come in Francia e nel Messico, una legge che abroga il corso legale delle monete d'oro.

a) Il corso legale fu attribuito alle monete d'oro inglesi dai Coinage Acts del 1870 e del 1891 (cfr. HALSBURY, *The laws of England*, vol. 6, pag. 461).

Durante la prima guerra mondiale, la convertibilità delle banconote in oro fu sospesa, ma venne ripristinata nel 1925. Secondo una legge del 1928, i detentori d'oro potevano essere obbligati, su semplice domanda della Banca d'Inghilterra, a cederglielo. Nel 1931 la base aurea fu nuovamente abbandonata; in altri termini, le banconote non furono più rimborsabili in oro.

Mediante una legge 28 febbraio 1939 l'oro della Banca d'Inghilterra subì una rivalutazione al prezzo del mercato. La Banca d'Inghilterra fu nazionalizzata nel 1945.

L'« Exchange Control Act » del 1947 formulò le norme seguenti:

1) Senza l'autorizzazione del Tesoro, nessuno ha il diritto di acquistare o vendere oro o valute estere, se l'altro contraente non è persona abilitata a questo commercio (art. 1, cifra 1).

2) La cessione dell'oro dev' essere fatta ad un prezzo non eccedente quello che è autorizzato dal Tesoro e dietro pagamento delle spese usuali (art. 2, cifra 4).

Nel 1949 l'oro della Banca d'Inghilterra subì una nuova rivalutazione.

b) In merito al carattere di moneta della sterlina d'oro figurano in atti i seguenti avvisi:

aa) La Corte d'assise di Roma, con sentenza 25 gennaio 1950 nella causa Rambelli e consorti, ha dichiarato:

« In concreto non ricorrono gli estremi del reato previsto dall'art. 453 n. 1 c. p.

Il teste Azzolini, la cui competenza in materia monetaria, derivatagli anche dalla direzione della Banca d'Italia per numerosi anni, dispensa dal richiedere il titolo legislativo straniero, ha riferito che una legge inglese del 20 settembre 1931 impose il ritiro delle sterline oro da parte della Banca d'Inghilterra con divieto assoluto di usarne nei pagamenti e che, per effetto di essa, la Banca d'Italia accetta le sterline solo in deposito come preziosi, mentre le banche d'emissione che ne fanno acquisto le pagano a peso come semplici verghe d'oro.

Sono così acquisiti gli elementi necessari per negare carattere

di moneta avente corso legale alla sterlina d'oro, dal momento che la legge inglese, vietandone la circolazione e privandola dell'efficacia di valido mezzo di pagamento, per il valore in precedenza legalmente attribuitole, ha completamente annullato in essa la funzione caratteristica propria della moneta, quale si ricava dalle discipline economiche e finanziarie. L'indagine volta a stabilire se la sterlina oro sia moneta a corso commerciale è irrilevante, essendo dal codice vigente presa in considerazione solo la moneta a corso legale.»

bb) La Camera inglese di commercio per l'Italia ha rilasciato, il 28 maggio 1952, una dichiarazione che, tradotta in italiano, è del seguente tenore:

« Certifichiamo che le sterline oro e le mezze sterline oro sono ritirate dalla circolazione e non hanno più corso legale.

L'abrogazione formale del Coinage Act del 1870 non è stata necessaria, poichè de facto la soppressione del corso legale di queste monete si trova realizzata dagli atti del Parlamento del 1919, 1925, 1930 e 1947.»

cc) Con la suaccennata nota 22 marzo 1952 la Legazione d'Italia a Berna ha osservato:

« Proprio di questi giorni il Ministero del Tesoro, interrogato a suo tempo da quest'Ufficio (dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Milano) ha risposto che in linea teorica e formale, la sterlina oro dovrebbe essere tuttora considerata legal tender malgrado che con regolamento del 1939, confermato dall'Exchange Control Act 1947, abbia imposto l'obbligo della cessione al Tesoro di tutte le monete d'oro. Proprio recentemente il Console di S.M. Britannica a Milano, in una lettera diretta al Procuratore della Repubblica, ha comunicato che la sterlina oro in Inghilterra ha valore legale.»

In una nota 6 maggio 1952 la Legazione d'Italia a Berna ha completato la nota precedente come segue:

« Si può altresì aggiungere che proprio in questi giorni il giudice istruttore ha respinto le istanze di scarcerazione e libertà provvisoria proposte nell'interesse di Beraha Idravko-Bernardi Giuseppe ponendo a fondamento di tale decisione l'esistenza del corso legale della sterlina oro (della cui contraffazione si fa carico ai prevenuti) secondo le risultanze istruttorie fin qui raggiunte. Tali elementi, suffragati dai competenti organi del Governo inglese, rendono necessario il mantenimento dell'ordine di cattura.»

dd) In data 8 aprile 1952 il Console d'Italia a Londra ha certificato « che in virtù delle varie leggi inglesi emanate fino al 1947, leggi tuttora vigenti, la sterlina oro e la mezza sterlina oro sono state tolte dalla circolazione e non hanno più corso legale nel territorio del Regno Unito e negli

altri territori che, giusta la legislazione inglese, fanno parte dell'area della sterlina ».

ee) In una consultazione 7 luglio 1952 l'avv. Vincenzo del Giudice ha dichiarato che la sterlina oro e la mezza sterlina oro non hanno più corso legale nel Regno Unito, riferendosi a DICEY, Conflict of Laws, sesta edizione 1949, pag. 728. Alla stessa conclusione è giunto E. Corbino in un suo parere.

ff) Infine si trova nell'inserito una lettera 4 giugno 1952 della Banca d'Inghilterra alla Banca nazionale svizzera che è del seguente tenore :

« I have to refer to your letter (Direction Générale Département I HH/Tr.) of the 26th May and in reply to say that the sovereign retains its legal tender status as laid down in Section 4 of the Coinage Act of 1870 (33 Victoria, Chapter 10), which has not been repealed, although the ability of a person in or resident in the United Kingdom to retain or deal in gold coin is affected by his position in relation to the Exchange Control Act, 1947, (10 and 11 Geo. 6, Chapter 14) read with the Amendmend Orders made thereunder. The Bank understand that the sovereign may therefore be considered as 'currency' in the sense of Article 2 of the International Convention of 20th April 1929 for the Suppression of Counterfeiting Currency.

I am, Gentlemen,
Your obedient Servant,
sig. Parker
(for Chief Cashier) »

c) È evidente che la dichiarazione 4 giugno 1952 della Banca d'Inghilterra non è vincolante pel Tribunale federale; del resto essa non è molto esplicita circa il corso legale della sterlina d'oro: afferma soltanto che, per i motivi addotti, la sterlina d'oro può essere considerata come una moneta a' sensi dell'art. 2 della Convenzione internazionale 20 aprile 1929.

Per essere una moneta, la sterlina d'oro deve avere corso legale: è questo il requisito che esige espressamente l'art. 2 della Convenzione internazionale 20 aprile 1929, cui si riferisce la stessa Banca d'Inghilterra nella sua suddetta lettera.

Come già rilevato nel terzo considerando, affinché abbia corso legale, una moneta deve avere potere liberatorio per

un valore imposto dalla legge. Questo valore legale è la caratteristica essenziale della merce o dell'oggetto diventato moneta (cfr. MATER, La monnaie et le change, pag. 12 e seg.). Così è pure in diritto inglese (HALSBURY, The laws of England, vol. 6, pag. 461, segnatamente la nota « n »). Devesi tuttavia notare che il termine inglese « legal tender » non ha l'identico senso del termine « corso legale ». Il termine « legal tender » si traduce con « mezzo legale di pagamento », mentre « corso legale » non rappresenta la moneta, ma la qualità essenziale della moneta (cfr. NUSSBAUM, Money in the law, pag. 45). È ovvio che una moneta legale deve avere corso legale.

La sterlina d'oro avrebbe adunque corso legale, se la legge le attribuisse un valore per cui dovrebbe essere accettata come mezzo di pagamento.

Ora non si può ammettere che la sterlina d'oro abbia conservato il suo vecchio valore legale. È notorio infatti che la Banca d'Inghilterra (come le banche di altri paesi) ha rivalutato le sue riserve auree, ossia ha riconosciuto che la sterlina d'oro ha un valore che supera il vecchio valore legale (1 sterlina = 20 scellini). D'altro lato, l'Exchange Control Act del 1947 stabilisce, nella prima parte, un ordinamento identico per l'oro e le divise estere (gold and foreign currency), in virtù del quale è necessaria un'autorizzazione per acquistare o vendere « any gold and foreign currency »; per effettuare queste operazioni, che sono trattate dal legislatore come transazioni e non come pagamenti, non è parola di valore legale o valore nominale delle monete d'oro.

Ad ogni modo, quando in seguito all'abbandono del sistema aureo, uno Stato crea una moneta cartacea e le attribuisce un valore legale nettamente inferiore al valore reale della vecchia moneta d'oro, è ovvio che le monete d'oro non sono più utilizzate come mezzo di pagamento in base al vecchio valore legale. Se lo Stato vuole conservare loro il carattere di moneta e il vecchio valore legale, deve controllare le operazioni sulle monete auree e special-

mente vietare ogni operazione ad un corso diverso da quello legale. Ora non consta che siffatte disposizioni vigono nel Regno Unito. La lettera 4 giugno 1952 della Banca d'Inghilterra dichiara che la possibilità per un particolare di conservare le monete d'oro o d'utilizzarle in transazioni (deal) è influenzata (affected) dalla sua posizione di fronte all'Exchange Control Act del 1947 e ai relativi emendamenti. Essa non pretende che queste transazioni debbano essere fatte sulla base del vecchio valore legale della sterlina d'oro. Si è indotti ad ammettere che le sterline d'oro sono regolarmente negoziate ad un prezzo eccedente il loro vecchio valore legale. Consta invero al Tribunale federale che la Banca d'Inghilterra riscatta attualmente le sterline d'oro al prezzo di 58 scellini l'una.

D'altra parte, non si ha motivo di ritenere che questo nuovo valore potrebbe essere equiparato ad un nuovo corso legale. Infatti non è nota a questa Corte, e non è del resto citata nella dichiarazione 4 giugno 1952 della Banca d'Inghilterra, una legge che fissi un nuovo valore legale della sterlina d'oro. Se il Tesoro inglese, che ha il potere di controllare tutte le transazioni relative alle monete d'oro, ne determina in realtà il prezzo, questo intervento ufficiale non potrebbe tuttavia essere parificato all'attribuzione d'un corso legale.

5. — Eventualmente si può ammettere che in circostanze eccezionali (per esempio in caso di guerra) una moneta d'oro non più utilizzata, ma tenuta quale riserva presso la banca emittente o presso privati, conservi il carattere monetario. Praticamente essa non serve più, ma giuridicamente, in virtù di provvedimenti e di decreti, le può essere conservato il carattere monetario in previsione d'una futura riutilizzazione. Essa non muta di valore legale e in avvenire sarà di nuovo adoperata tale e quale. Di qui la necessità di continuare a proteggerla mediante leggi, come una moneta.

Però, se una siffatta situazione si protrae e se ufficialmente lo Stato autorizza l'esistenza d'un mercato di dette

monete d'oro ad un altro corso, o se le compera e vende lui stesso ad un altro corso, non si è più di fronte ad una moneta di riserva.

Si può ammettere che la sterlina d'oro è stata conservata per qualche tempo come moneta di riserva; praticamente essa non era più utilizzata, ma si poteva ritenere che un giorno sarebbe rientrata in circolazione con le stesse caratteristiche. Se non che, come sopra esposto, la Banca d'Inghilterra ha rivalutato le sue riserve auree. La sterlina non può più quindi considerarsi come una moneta di riserva che ha conservato il suo valore legale: il valore dell'oro merce ha avuto il sopravvento su quello dell'oro moneta.

6. — In realtà le sterline d'oro debbono essere equiparate, per quanto concerne il concetto di moneta, ai marenghi svizzeri. Non si tratta più d'una moneta, ma semplicemente d'una merce. In Svizzera ciò è così evidente che le operazioni di compravendita di marenghi sono assoggettate all'imposta sulla cifra d'affari che si percepisce appunto sulle merci (art. 1 dell'Ordinanza n° 6 a del 7 settembre 1949 del Dipartimento delle finanze concernente l'imposta sulla cifra d'affari).

Ne segue che in concreto il solo reato per cui è chiesta l'estradizione, ossia la falsificazione di monete d'oro, non esiste: l'oggetto falsificato non è più giuridicamente una moneta. La domanda di estradizione non può quindi essere accolta.

Il Tribunale federale pronuncia:

L'opposizione di José Beraha (Zdravko) e Giuseppe Bernardi è accolta e la domanda di estradizione è respinta.

34. Urteil vom 24. September 1952 i. S. Wyrobnik.

Bundesgesetz betreffend die Auslieferung gegenüber dem Ausland. Auslieferungsvertrag mit Deutschland.
Bewilligung der Auslieferung für Urkundenfälschungen, die im Zusammenhang mit Nichtauslieferungsvergehen (Devisendelikten) begangen worden sind.